



# Formazione professionale del Trentino - contratto di natura privatistica

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:  
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2004	31/12/2006	1,33%; 1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL Autonomie locali 20/10/2003
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	CCPL 14/02/2007 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 20/10/2003 può aderire al Fondo tutto il personale senza alcuna limitazione.

Dal 09/08/2005 il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a LABORFONDS solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi (CCPL Autonomie locali 09/08/2005).

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è quella definita dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto del personale delle Autonomie locali. La retribuzione utile al calcolo del TFR comprende tutte le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota on assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare
- compensi da articolazione ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi pere attività di docenza e similari.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Indice:

14/02/2007 Integrazione accordo previdenza complementare  
09/08/2005 CCPL 2° biennio economico 2004-2005 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali  
20/10/2003 CCPL 2002-2005 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali  
17/10/2003 CCPL 2002-2005 personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento  
26/07/2002 CCPL 1998-2001 personale insegnante per la formazione professionale  
08/03/2000 CCPL 1998-2001 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali  
16/11/1998 Modifiche e integrazioni al CCPL

## **14/02/2007**

### **Integrazione accordo previdenza integrativa**

Tra gli Enti Enaip Trentino, CFP Università Popolare Trentina, C.F.P. Veronesi, C.F.P. Artigianelli, C.F.P. Centromoda Canossa

e

le OO.SS. FLC CGIL e F.P.S. – CISL F.P.

Considerato

L'accordo di data 16/11/1998 tra OO.SS. ed Enti convenzionati "Recepimento art. 73 del CCPL 1997 per i dipendenti della PAT.

L'allegato "Regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, del CCPL di riferimento 2002-2005 parte C "Disciplina della previdenza complementare"

Le parti convengono di

Integrare l'accordo relativo alla previdenza integrativa del 16/11/1998 ed in particolare: integrare i punti 2 e 4 del suddetto accordo e in particolare di sostituire il punto c) del comma 1 dell'art. 2 "contribuzione" del CCPL 2002-2005 del Comparto Scuola provinciale con il seguente punto:

il dipendente associato al fondo ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti dal contratto con scaglioni dell'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del tFR.

Per i dipendenti con versamenti contributivi antecedenti alla data 28 aprile 1993 a decorrere dal 01.01.2007, su base volontaria, il finanziamento del fondo pensione complementare Laborfonds potrà avvenire anche con una quota del TFR maturando nelle seguenti percentuali, a scelta del dipendente: 18%; 50%; 100%.

## **09/08/2005**

### **Art. 8 - Modifiche all'Allegato E/9 del CCPL 2002-2005**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 (Adesione ai fondi pensione) dell'Allegato E/9, parte C, del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una

durata prevista di almeno tre mesi."

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 (Contribuzione) dell'Allegato E/9 del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale."

**20/10/2003**

## **Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005 del personale del comparto Autonomie locali**

### **Art. 138 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare**

1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare.
2. Il trattamento di fine rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall'Allegato E/9.

### **ALLEGATO E/9**

#### **REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

#### **PARTE A**

#### **DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

##### **Art. 1**

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120 del Codice Civile (nota 128), si considerano per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare;
- compensi dovuti da articolazioni ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi per attività di docenza e similari.

2. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 1, nel computo della retribuzione utile rientrano comunque le retribuzioni percepite dal dipendente, direttamente dal datore di lavoro, durante il periodo del comando o della messa a disposizione di altri Enti sulla base di disposizioni legislative.

3. In relazione alla eventuale corresponsione di retribuzioni relative ad anni precedenti a quello di erogazione si provvede comunque al calcolo della relativa quota di T.F.R. con riferimento al momento del pagamento effettivo. Per i dipendenti transitati nei ruoli dell'Ente per effetto di disposizioni di legge, il trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente fra la data di inquadramento giuridico e la data in cui è stato definito il trattamento economico con pagamento degli arretrati si calcola prendendo a riferimento l'imponibile di competenza e non quello di cassa.

4. Nei casi di successione di rapporti di lavoro presso l'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, senza soluzione di continuità, alla erogazione del trattamento si provvede in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno.

5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP, secondo la relativa normativa.

6. Alla concessione del T.F.R., ovvero del T.F.R. a carico dell'Ente, si provvede entro 90 giorni dalla cessazione. In caso di ritardo sono computati interessi moratori nella misura del tasso legale. Tale disciplina non si applica nel caso di rideterminazioni successive dei predetti trattamenti. Alla rideterminazione non si provvede per importi lordi fino a Euro 12,00.

7. Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, che abbia percepito indennità premio di servizio per rapporti di lavoro a tempo determinato prestati presso l'Ente anteriormente al 2 maggio 1987, di durata non inferiore all'anno continuativo, alla cessazione dal servizio compete, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, la quota di indennità premio di servizio ex INADEL determinata con riferimento alla retribuzione utile alla cessazione, dovuta per i suddetti periodi, al netto dell'importo rivalutato percepito in applicazione della normativa previgente.

8. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del T.F.R. nel caso di sospensione dell'attività lavorativa, si fa riferimento alle medesime condizioni previste relativamente ai periodi di servizio utili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL), fatta eccezione per il servizio militare e il servizio sostitutivo civile. Quindi, con riferimento ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo del T.F.R. è quella normalmente dovuta ai dipendenti con esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corrisposto solo in presenza della effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

9. Per i contratti di lavoro del personale supplente il T.F.R. è calcolato secondo le modalità previste per il personale a tempo indeterminato, da 1.1.2004 per comuni e comprensori.

10. Ai fini dell'applicazione della legge n. 336/1970 al T.F.R. maturato alla data di cessazione è aggiunto a carico dell'Ente un importo corrispondente all'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL) calcolata sulla base del beneficio economico derivante dall'applicazione della medesima legge n. 336/1970.

11. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica la regolamentazione di cui alla parte B del presente Accordo riguardante il trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono detratte nell'importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro.

12. E' fatto salvo quant'altro previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

13. Nel caso di passaggio di personale per mobilità o per disposizioni di legge fra Enti del comparto Autonomie locali, il trattamento di fine servizio maturato presso le ex gestioni dell'INPDAP alla data del trasferimento si cumula a tutti gli effetti per i periodi successivi con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile.

## **PARTE B**

### **DISCIPLINA DI CONCESSIONE DELL'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

(...)

## **PARTE C**

### **DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

#### **Art. 1**

##### **Adesione ai fondi pensione**

1. Il personale dipendente dagli Enti firmatari del contratto collettivo provinciale può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).

2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.

#### **Art. 2**

##### **Contribuzione**

1. Sono versate a Laborfonds o ad altro fondo, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del lavoratore;

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;

- a scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,33% o allo 0,66%.

2. Fino a quando non venga meno la ritenuta INPDAP ai fini dell'indennità premio di servizio, il contributo per la previdenza integrativa a carico del dipendente di cui al comma 1 lett. a) è assunto a carico dell'Ente datore di lavoro.

3. L'Ente di appartenenza versa al Fondo per il personale aderente, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche una quota pari al 18 per cento del TFR maturato, calcolato come previsto all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione.

4. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi.

5. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.

**17/10/2003**

**Art. 82 - TFR, anticipazioni, previdenza complementare e trattamento di missione**

1. Al personale del comparto Scuola si applicano le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, di anticipazione dello stesso, di previdenza complementare e di trattamento economico di missione previa sottoscrizione degli allegati che recano la relativa disciplina per il personale del comparto Autonomie locali da parte dei soggetti firmatari del presente accordo. Fino a ciò continua ad applicarsi la vigente disciplina.

**26/07/2002**

**Art. 84 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare**

1. Al personale di cui al presente accordo si applicano le disposizioni in materia di TFR e previdenza complementare previste dal CCPL 8 marzo 2000 del comparto del personale delle Autonomie locali.

**08/03/2000**

**Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali**

**Art. 125 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare**

1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali in forza di legge può essere concessa l'anticipazione prevista per il restante personale provinciale purché il precedente rapporto di lavoro non abbia dato luogo all'anticipazione del T.F.R..

2. Con successivo accordo quadro, che dovrà riguardare tutti i comparti di contrattazione, verrà ridisciplinata l'intera materia, comunque sulla base dei principi introdotti a livello di comparto Autonomie locali.

3. Ai dipendenti operanti nelle sedi della Provincia ubicate fuori dal territorio regionale, qualora sia confermata l'impossibilità di adesione al "Laborfonds", la Provincia garantirà parità di trattamento in funzione dell'adesione individuale ad un fondo pensione aperto istituito in ambito regionale, in relazione all'applicazione della L.R. n. 3/97.

**16/11/1998**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL VIGENTE CCPL A SEGUITO RECEPIMENTO  
dell'art. 73 del Contratto collettivo di lavoro – anno 1997 – del personale dipendente della PAT**

Premesso che al personale dipendente della Formazione Professionale convenzionata è garantito un trattamento economico equivalente a quello dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento ed un analogo trattamento normativo in quanto compatibile con il rapporto di lavoro di natura privata, principi questi affermati dal vigente CCPL del 1986, le parti convengono di recepire l'art. 73 del Contratto di lavoro – anno 1997 – del personale dipendente della PAT.

**Articolo 62 (nuovo articolo del CCPL 1986)**

**Previdenza integrativa**

1. Le parti concordano sulla necessità di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per l'adesione al costituendo Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. L'adesione al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a far data dall'operatività del Fondo.

2. Gli enti firmatari del contratto collettivo provinciale degli operatori della F.P. contribuiranno al finanziamento del Fondo nella misura dell'1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del TFR.

3. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.

4. Il finanziamento al Fondo avverrà anche mediante una quota di TFR maturando e pari al 18%.
5. All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità e nelle quantità definite nell'accordo istitutivo del Fondo, al versamento della quota di iscrizione.

Trento, 16/11/1998

Per gli Enti  
ENAIIP TRENINO; CFP VERONESI; CFP UPT; CFP ARTIGIANELLI; CFP CANOSSA

Per le OO.SS.  
CGIL SCUOLA, FIST CISL

---